

POSTAZIONI REGIONALI RETE RURALE 2014-2020

REPORT SECONDO SEMESTRE DICEMBRE 2020





POSTAZIONI REGIONALI

Rete Rurale 2014-2020

Report secondo semestre

Dicembre 2020



**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete
Rurale Nazionale 2014-20**

Piano di azione biennale 2019-20

Scheda progetto 27.1 "Postazioni regionali"

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole
alimentari
e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Cura del documento: Roberto Cagliero e Novella Rossi

Impaginazione e grafica: Anna Lapoli, Roberta Ruberto



Indice

ANDAMENTO METEOCLIMATICO.....	6
CLASSIFICAZIONE ANC	7
ANTICIPAZIONI DELLE SPESE NELLA SOTTOMISURA 16.1	8
CERTIFICAZIONE COSTI STANDARD	10
COSTI STANDARD	11
DATI FUTURA PAC	13
DEMARCAZIONE FEAMP.....	15
DEMARCAZIONE OCMPSR.....	16
INTRODUZIONE DELLA MISURA 21 E IMPATTO SUL SISTEMA DEGLI INDICATORI	19
NORMATIVA APPALTI.....	22
BUDGET DEDICATI NELLE MISURE STRUTTURALI	25
STIME PERDITE NEL FATTURATO	28
ZONIZZAZIONE PSR.....	29
COSTI STANDARD	31
FORMAZIONE A DISTANZA	33
REDAZIONE DELLA RAA	35
MISURA 21	37





ANDAMENTO METEOCLIMATICO

Avvio ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: AdG Lombardia

Postazione coordinatrice: Lombardia (RI)

Tematica: agro ambiente

Parola Chiave I livello: analisi

Parola Chiave II livello: dati

Misura / Operazione:

Azione attivata: coinvolgimento coordinamento PR della RRN

- ✓ Individuazione del fabbisogno

La AdG della Lombardia ha chiesto chiarimenti in merito ai documenti informativi disponibili su temi meteoclimatici e sugli effetti sulla agricoltura. Era disponibile un progetto finanziato dal Mipaaf e avviato nel 2000-2001 che prevedeva un'attività di monitoraggio sull'andamento meteoclimatico e i riflessi sulle attività agricole con la stesura di note trimestrali nazionali.

- ✓ Azione attivata

Per rispondere al quesito è stato coinvolto il coordinamento PR della RRN e dei responsabili di agrometeorologia del CREA AA.

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) aveva l'incarico di redigere il documento trimestrale "Andamento climatico e implicazioni in agricoltura". Questi contributi erano inseriti nella collana INEA "Politiche per l'ambiente e l'agricoltura" e sono ancora disponibili, come archivio, al sito <http://dspace.crea.gov.it/handle/inea/360>

La predisposizione delle Note trimestrali nazionali sull'andamento meteoclimatico e le implicazioni in agricoltura è stata, tuttavia, sospesa a causa della cessazione dei finanziamenti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Attualmente, il CREAAA sta lavorando affinché dal prossimo anno sia attiva una reportistica agrometeorologica che sarà pubblicata sul sito del Centro

(<https://www.crea.gov.it/web/agricoltura-e-ambiente/-/agrometeorologia>).



CLASSIFICAZIONE ANC

Avvio ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: Adg Lombardia

Postazione coordinatrice: Lombardia (RI)

Tematica: agroambiente

Parola Chiave I livello: zonizzazione

Parola Chiave II livello: ANC

Misura / Operazione: 13

Azione attivata: coinvolgimento coordinamento PR della RRN e scheda 18.1

✓ Individuazione del fabbisogno

L'Autorità di gestione della Regione Lombardia vorrebbe avere informazioni in merito ai criteri per la definizione delle zone svantaggiate di montagna e le zone svantaggiate non montane.

✓ Azione attivata

Per rispondere al quesito è stato coinvolto il coordinamento PR della RRN e dei responsabili della scheda 18.1 - Aree montane e svantaggiate, Aree interne, Aree rurali .

Relativamente alla classificazione delle aree fa riferimento all'articolo 32 comma 2 - zone montane e all'allegato III "zone svantaggiate non montane" del Regolamento (Ce) n.1305/13. Presso il Mipaaf, è in fase di riclassificazione la definizione di zone svantaggiate non montane e per tale argomento è stato istituito un gruppo di lavoro specifico a valere sulla scheda 18.1.

L'Italia è attualmente in uno stato di infrazione, considerato che i criteri per la nuova classificazione dovrebbero essere già definiti.

Si suggerisce, inoltre, di visionare il documento redatto nel maggio 2019 dal titolo "Delimitazione delle aree agricole svantaggiate italiane. Applicazione dei criteri biofisici (Reg. (UE) n. 1305/2013)".

Il documento è stato inviato alle PR ed è disponibile presso il coordinamento.

AGGIORNAMENTO:

in data 15 aprile 2020 è stata trasmessa la nota del Direttore Generale n. 12915 del 15 aprile 2020, di trasmissione dell'elenco delle nuove aree soggette a limitazioni naturali, unitamente alla metodologia utilizzata.

I documenti relativi sono stati inviati alle PR e sono disponibili presso il coordinamento:

- Il fine-tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali
- Elenco comuni ANC



Anticipazioni delle spese nella Sottomisura 16.1

Avvio ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: Referenti della Scheda 27.1

Postazione coordinatrice: Sicilia (FV)

Tematica: Gestione spese di anticipazione a favore di GO per rendicontazione di progetti di specifica Misura del PSR

Parola Chiave I livello: Rendicontazione

Parola Chiave II livello: Anticipazione spese personale

Misura / Operazione: 16.1

Azione attivata: Confronto tra PR

✓ Individuazione del fabbisogno

L'AdG della Sicilia, su richiesta di alcuni GO, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di anticipare, nell'ambito della misura 16.1, le spese per i professionisti che lavorano a supporto dei GO. Si vuole conoscere se qualche regione ha previsto l'erogazione in anticipo per le spese del personale dipendente e dei professionisti.

Si chiede alle Postazioni di raccogliere e condividere informazioni circa i provvedimenti messi in campo dalle AdG.

✓ Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare una modalità di confronto, su base volontaria, tra le diverse Postazioni Regionali della Rete. Di seguito, si riportano i principali esiti di tale azione, che non hanno carattere di esaustività e sono da considerare suscettibili di aggiornamento nel breve periodo.

Al quesito hanno dato riscontro sei Postazioni regionali.

Regione Sardegna

Poiché l'anticipo viene concesso per gli investimenti, dovrebbe funzionare come nelle sotto-misure 4.1 e 4.2. L'anticipo, quindi viene dato sull'intero contributo, comprese le spese generali (in cui sono comprese le fatture per i progettisti per es). In Sardegna, quindi, nella 16.1, analogamente alle misure a investimento e in base alle linee guida nazionali, si concede l'anticipazione del 50 % per le spese di investimento comprese le spese generali collegate a queste spese (tra le quali rientrano anche le spese per consulenze). Riferimenti reperibili nel bando regionale della sottomisura 16.1 al paragrafo 9.10 e nel paragrafo 14 lettd. Per tutte le altre categorie di costo (personale, consulenze fuori dalle spese generali per gli investimenti, etc.) non vengono concesse anticipazioni.

Regione Campania



Nel PSR della Regione Campania "I partenariati, mediante il capofila, potranno richiedere l'erogazione di una sola anticipazione di importo pari al 50% del contributo pubblico spettante riferito alla voce di Dotazioni durevoli – totale costi relativi alla realizzazione del progetto" di cui al Quadro economico di riepilogo, a fronte di presentazione di adeguata garanzia (bancaria o equivalente), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013" (dove per Dotazione durevoli si intende: attrezzature tecnico e/o scientifiche, strumentazioni informatiche, macchinari, acquisto e/o registrazione di brevetti, software, licenze, ecc.).

Regione Emilia Romagna

Per la sottomisura 16.1 e nella programmazione attuale non sono previsti anticipi di nessun tipo, neanche quelli che riguardano il personale.

Regione Veneto

Per quanto riguarda la M16 non sono concessi anticipi, tuttavia è prevista la possibilità di pagare acconti a stadi di avanzamento (annuali), visto che i GO possono durare fino a 5 anni.

Regione Puglia

In Puglia l'anticipo per spese per il personale dipendente è di fatto stato concesso nell'ambito dell'anticipo della 19.4. Il 1305/2013 indica chiaramente la possibilità di erogare anticipi per la 19.4 (art. 42) e per gli investimenti (art. 45) tra i quali:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Regione Lazio

Nel Lazio il bando della 16.1 cita chiaramente:

“È possibile presentare solamente domande di pagamento di saldo finale. Non è ammessa la presentazione di domande di anticipo e di acconto”



CERTIFICAZIONE COSTI STANDARD

Avvio ricognizione: II semestre 2020

Soggetto richiedente: AdG Umbria

Postazione coordinatrice: Puglia (PP)

Tematica: verifica e controllo

Parola Chiave I livello: costi semplificati

Parola Chiave II livello: certificazione

Misura / Operazione: -

Azione attivata: risposta puntuale.

✓ Individuazione del fabbisogno

In merito al documento "SOTTOMISURA 4.1 Orientamenti per la redazione e l'istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (impianti arborei), si chiede se necessita di certificazioni per essere a norma dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in quanto è da inserire nel PSR e si vuole essere certi che possano essere utilizzati senza ulteriori certificazioni.

Il REG. 1305/2013, Articolo 62, riporta in merito alla verificabilità e controllabilità delle misure: "2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale."

✓ Azione attivata

Si è fornita una puntuale risposta, preparata all'interno delle PR Puglia (PP), alla AdG.

Il 1305/2013 è stato modificato dal 2393/2017. Di seguito la modifica dell'art. 62:

24) all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.»;

Ne consegue che la "certificazione" è dovuta solo per le misure forestali, per le indennità, per il benessere degli animali e per la 15. Non è necessaria per la M 4



COSTI STANDARD

Periodo di ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: Regione Marche

Postazione coordinatrice: Marche (A B)

Tematica: Costi standard applicati alla sottomisura 1.2

Parola Chiave I livello: costi standard

Parola Chiave II livello: metodologia di calcolo

Misura / Operazione: Sottomisura 1.2

Azione attivata: Confronto tra Postazioni regionali e ricognizione in autonomia

Individuazione del fabbisogno

La Regione Marche ha intenzione di applicare i costi standard alla sottomisura 1.2 del PSR ai fini della rendicontazione. Pertanto, si intende verificare se altre Regioni hanno applicato i costi standard per la sottomisura in questione e, in caso affermativo, quale metodologia di calcolo è stata applicata.

Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare una modalità di confronto, su base volontaria, tra le diverse Postazioni regionali della RRN. Le informazioni raccolte sono state integrate con i risultati di ricerche condotte in autonomia. Di seguito, si riportano i principali esiti di tale azione, che non ha carattere di esaustività ma solo di esemplificazione.

Regione Lazio

Al fine di definire la congruità del costo oggetto del sostegno relativo alla sottomisura 1.2, l'Autorità di Gestione ha provveduto a identificare le Unità di Costo di Riferimento (U.C.R.), da intendersi come costi massimi delle attività dimostrative con durata massima di 50 ore. L'identificazione della U.C.R. espressa in €/Ora/Allievo è avvenuta attraverso l'applicazione di una metodologia certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio, che, nel rispetto delle condizioni previste nelle disposizioni valide per tutte le misure del P.S.R. Lazio 2014-2020, ha ritenuto la stessa adeguata e valida alla determinazione dei costi, valutando che gli elementi di costo prodotti sono stati predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Nello specifico, le UCR sono calcolate come: totale importo accertato e liquidato / (totale ore corso riconosciute * n. allievi formati). Sono stati impiegati i dati dei progetti passati (misura 111 del PSR 2007-2013) e applicato un indice di rivalutazione (dal 2009 al 2014). Il valore finale ammonta a 14,50 € /ora/allievo.

Regione Emilia-Romagna

La sottomisura 1.2 non è stata attivata.

Regione Sicilia

La Regione Sicilia non applica il criterio dei costi standard alla sottomisura 1.2.



Regione Sardegna

La Regione Sardegna non applica i costi standard alla sottomisura 1.2. Viene inoltre fornita una sintesi delle informazioni sull'utilizzo dei costi semplificati per la sottomisura 1.2, estratta da una ricognizione effettuata dalla Rete Leader per la stesura del documento "Leader e costi semplificati nella programmazione 2014-2020" (di Fabio Muscas, Emilia Reda, Gabriella Ricciardi).

PSR	Metodologia di calcolo
Abruzzo (Vers. N. 6 del 30/01/2020)	Tasso Forfettario (per spese generali)
Basilicata (Vers. 8.1 del 18/12/2019)	Somme Forfettarie (15%)
Lazio (vers.9 del 18/08/2020)	Costi Standard
Liguria (vers.9.1 del 17/08/2020)	Tasso Forfettario
Lombardia (Vers. 8.1 del 04/09/2020)	Tasso Forfettario (15%)
Valle D'Aosta (vers. 9.0 del 08/09/2020)	Tasso Forfettario (15%)
Veneto (Vers. 10.1 del 01/09/2020)	Costi Standard

Regione Veneto

Ai fini della determinazione e della verifica della spesa ammissibile nell'ambito della sottomisura 1.2, la Regione Veneto applica l'unità di costo standard (UCS) orario definita dalla DGR 302 del 10/03/2015. Per il calcolo, sono stati utilizzati i dati relativi al PSR 2007-2013 (periodo 2008-2014) concernenti le iniziative informative (Misura 111-1 e Misura 331-1). L'aiuto liquidato è stato rapportato alle ore effettuate, poi rivalutato in base ad un indice di rivalutazione. Infine, è stata calcolata una media (arrotondata) del periodo 2008-2014. Il valore per l'UCS per le iniziative informative e di dimostrazione è pari a 170 €/ora.



DATI FUTURA PAC

Avvio ricognizione: II semestre 2020

Soggetto richiedente: AdG Emilia Romagna

Postazione coordinatrice:ER (VL)

Tematica: PAC post 2020

Parola Chiave I livello: indicatori

Parola Chiave II livello: fonti dati

Misura / Operazione: -

Azione attivata: risposta puntuale.

✓ Individuazione del fabbisogno

La Regione E-R, in merito al materiale informativo legato ai policy brief, chiede se esista un link dedicato dove poter scaricare direttamente i dati.

✓ Azione attivata

Si è fornita una puntuale risposta, in collaborazione con la scheda 18.1

Si può fare riferimento a due percorsi.

Alla sezione Indicatori di contesto Post 2020 si trovano tutti gli scarichi proposti dai Servizi della Commissione nelle fiche degli indicatori di contesto.

Nell'area "Consulta i dati resi disponibili dalla Commissione" si trovano delle infografiche di sintesi, mentre si trovano anche sezioni di download, di rimando a documenti utili e una pagina di link utili a diverse fonti informative.

https://www.reterurale.it/indicatoricontesto_post2020

Tuttavia, nella stesura dei Policy Brief si sono utilizzate anche fonti e indicatori diversi da quelli comuni a livello UE e questo è il secondo percorso che si può seguire.

Per questo è stato redatto un documento specifico (Virgilio) che offre, partendo dagli 11 Policy Brief, una visione complessiva del set di indicatori previsti dal Performance Monitoring and Evaluation Framework (PMEF) della PAC e di quelli più specifici della realtà nazionale, utilizzati nei PB. PB per PB si riportano le principali specifiche degli indicatori e tutti i rimandi alle fonti informative.

Ad esempio, si riporta l'Obiettivo Specifico 1

1 Obiettivo specifico 1: Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare

- Scheda di descrizione degli indicatori
- Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto:



- Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto
- Pubblicazioni
- Siti web e banche dati

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21154>

Ovviamente, i singoli estensori delle singole parti dei PB possono essere contattati per eventuali chiarimenti specifici.

Infine, si deve sempre sottolineare che in realtà i PB restano, per quanto oggi consolidati e proposti sul portale della RRN, lavori in evoluzione, quindi anche il materiale informativo di appoggio potrebbe cambiare.



DEMARCAZIONE FEAMP

Avvio ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: AdG Valle d'Aosta

Postazione coordinatrice: Toscana (LT)

Tematica: gestione

Parola Chiave I livello: complementarietà

Parola Chiave II livello: FEAMP

Misura / Operazione: 4

Azione attivata: coinvolgimento competenze specifiche su FEAMP

✓ Individuazione del fabbisogno

La Valle d'Aosta evidenzia il bisogno di alcuni chiarimenti in merito al perimetro di applicazione del FEASR e del FEAMP. Nello specifico è stata presentata una domanda di partecipazione alla misura 4.1.1. del PSR da parte di un'azienda agricola che come, diversificazione dell'attività, gestisce piccolo bacino per l'acquacoltura delle trote e che ha richiesto il contributo per l'acquisto di attrezzatura necessaria per la trasformazione e commercializzazione, quale: evisceratrice semiautomatica; di liscatrice, tavolo inox, sterilizzatore, confezionatrice sottovuoto.

Secondo l'AdG, ai sensi dell'articolo 17, l'intervento non è ammissibile a finanziamento, in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione FEASR, anche perché, in caso contrario, la trasformazione dei prodotti di acquacoltura avrebbe la possibilità di beneficiare di entrambi i fondi, FEASR e FEAMP; ma restano comunque dei dubbi.

In ogni caso, a prescindere dalla specifica domanda di finanziamento, visto che la Regione Valle d'Aosta non ha attivato il FEAMP, sarebbe ammissibile una domanda di finanziamento su PSR per la realizzazione di un vaso per l'allevamento delle trote, considerandolo come allevamento zootecnico?

✓ Azione attivata

Per rispondere al quesito sono stati coinvolti esperti nell'applicazione del FEAMP, presso la PR Toscana.

Dopo un confronto con funzionari regionali che seguono il FEAMP, si conferma che le Regioni sul FEASR non finanziano attività relative ai prodotti della pesca e acquacoltura, ma solo sul FEAMP.



DEMARCAZIONE OCMPSR

Avvio ricognizione: II semestre 2020

Soggetto richiedente: AdG Sardegna

Postazione coordinatrice: Sardegna (VC) Sicilia (FV)

Tematica: Demarcazione OCM/PSR

Parola Chiave I livello:

Parola Chiave II livello:

Misura / Operazione: OCM

Azione attivata: coinvolgimento coordinamento PR della RRN

- ✓ Individuazione del fabbisogno

La AdG Sardegna ha chiesto chiarimenti in merito a come venga gestito nelle altre Regioni italiana il caso della richiesta di finanziamento per un investimento di un socio di OP fuori dalla regione in cui ha sede l'OP?

A titolo esemplificativo: la OP ortofrutta riconosciuta dalla regione Sardegna, e con sede in Sardegna, presenta un socio OP fuori regione. Quale linea di demarcazione si applica in tale circostanza e, pertanto, quali soglie si applicano per l'investimento: quelle in cui ha sede l'OP o quelle in cui ha sede il socio?

- ✓ **Azione attivata**

Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare una modalità di confronto, su base volontaria, tra le diverse Postazioni regionali della RRN. Le informazioni raccolte sono state integrate con i risultati di ricerche condotte in autonomia. Di seguito, si riportano i principali esiti di tale azione, che non ha carattere di esaustività ma solo di esemplificazione.

In termini generali, dalle risposte fornite dalle postazioni regionali di **Sicilia, Piemonte e Marche** emerge che si applicano le norme del PSR della Regione nella quale il socio della OP ha sede legale.

Nel caso in cui, invece, la Regione riceva delle richieste di sostegno da parte di una OP riconosciuta da un'altra Regione, nel caso specifico della Sicilia si è indicato che, non essendoci Organismi Pagatori e sistemi di gestione in diretto dialogo, quindi non potendo controllare la sussistenza di un eventuale doppio finanziamento in via automatica, si auspica in via generale l'avvio di una interlocuzione con l'Autorità di Gestione (AdG) di quella Regione, anche su base documentale. Tale situazione risulta abbastanza frequente per alcune tipologie di intervento (es. interventi PACA) e per il comparto dell'Ortofrutta, considerato che la governance per il comparto dell'Olio d'Oliva è a guida nazionale e il ruolo delle Regioni è focalizzato sul controllo del mantenimento dei requisiti validi per il riconoscimento dell'OP.

È bene precisare, tuttavia, che le norme per i comparti sono abbastanza diversificate. In particolare, di seguito si riportano utili elementi relativi all'OCM ortofrutta e all'OCM olio di oliva.



A) ORTOFRUTTA

In tema di demarcazione tra OCM ortofrutta e PSR il documento di riferimento è la Strategia Nazionale 2021-2028, allegata al DM 27/09/2018 n. 928617, nel quale si esplicita che la normativa dell'Unione europea impone la necessità di prevedere una piena coerenza e complementarità tra gli interventi finanziabili all'interno della OCM e quelli finanziabili con altri regimi di aiuto, come ad esempio gli interventi previsti nell'ambito dello Sviluppo Rurale. Poiché la Strategia per i programmi operativi delle OP ortofrutticole è unica a livello nazionale, la definizione degli interventi previsti per il settore ortofrutticolo

è in capo agli strumenti di programmazione regionale. Con specifico riferimento agli investimenti, potenzialmente realizzabili in entrambi i regimi sia in ambito OCM che PSR, va verificata la coerenza, complementarità e non sovrapposizione.

Pertanto, fino all'entrata in esercizio di uno specifico sistema di verifica su base informatica, si applicano le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione in questione, definite sulla base della seguente differenziazione:

- se realizzati direttamente dalle OP/AOP, gli investimenti sono finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi. I PSR potranno prevedere eventuali eccezioni sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti;
- se realizzati dai singoli soci, ciascun PSR deve prevedere un ulteriore livello di demarcazione basato sulla dimensione finanziaria, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo.

Tabella: Linee di finanziamento per assicurare la coerenza e la complementarità degli interventi OCM e PSR:

<u>Tipologia di azioni/interventi</u>	OCM (reg. UE n.1308/2013)	PSR (reg. UE n. 1305/2013)
Investimenti	Finanziabili con entrambi i regimi, a condizione che sia attivo il controllo "no double funding". In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
Agricoltura biologica, Produzione integrata e altre azioni ambientali (esclusi gli investimenti)	Finanziabili solo se le azioni non sono state previste nel PSR o per impegni diversi da quelli previsti nel PSR, ovvero qualora sia attivo un sistema di controllo "no double funding".	X (art. 28, 29)
Ricerca e produzione sperimentale	Finanziabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto a condizione che sia attivo il controllo "no double funding". In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza	Finanziabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto a condizione che sia attivo il controllo "no double funding". In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
Promozione e comunicazione (all'interno delle Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione e delle Misure di prevenzione e gestione delle crisi)	Finanziabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto a condizione che sia attivo il controllo "no double funding". In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
Assicurazione del raccolto	Solo le polizze relative alle perdite commerciali dell'OP	X (art. 37)
Supporto ai fondi di mutualizzazione	Finanziabili con l'OCM o con il PSRN (art.36) a condizione che sia attivo un sistema di controllo "no double funding". All'occpo può risultare efficace l'utilizzo del Sistema di Gestione del Rischio (SGR). In alternativa valgono le regole di demarcazione.	

Fonte: Strategia nazionale ortofrutta 2018-2022 allegata al DM 27/09/2018 n. 928617



Oltre a dare delle chiare indicazioni per garantire la coerenza e complementarità tra gli interventi, la Strategia precisa che «se per un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta aperto il bando sul PSR o le risorse stanziare nel PSR stesso siano esaurite, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione del PSR»

Ciò significa che ci possono essere delle eccezioni all'applicazione delle soglie del PSR. La comunicazione in questione dovrebbe essere trasmessa dall'OP e presa in carico dalle competenti strutture regionali (Aree coordinamento Fondi, ecc.).

Tale possibilità non risulta frequentemente esercitata dalle OP, poiché ritenuta poco conveniente.

Come suggerito dalla stessa Strategia, per una valutazione più completa delle problematiche connesse alla demarcazione e alla complementarità con il regime dello Sviluppo rurale è utile anche dei documenti RRN 2014-2020:

- [Complementarietà e demarcazione del sostegno con particolare riferimento ai settori vitivinicolo, olivicolo e ortofrutticolo: analisi dei PSR 2014-2020;](#)
- [Aggiornamento del documento a Maggio 2018- Complementarietà e demarcazione tra PSR e OCM nel settore ortofrutta.](#)

B) OLIO DI OLIVA

Il principale documento di riferimento è l'Allegato I del Decreto n. 7143 del 12 dicembre 2017 – [“Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno olio di oli e olive da tavola”](#).

Dalla lettura delle schede regionali riportate in questo documento si può osservare la presenza di un approccio più semplificato e più stringente, laddove, ad esempio, si riporta che «In particolare, l'art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione».

Per completezza di informazione, in vista di un unico Piano Strategico Nazionale altre considerazioni utili in materia di Demarcazione OCM/PSR sono contenute nei seguenti documenti:

- [Documento RRN Il settore ortofrutticolo alla sfida della nuova PAC: complementarità degli interventi tra I e II Pilastro e Prospettive. Dicembre 2018;](#)

[Documento RRN Cooperazione e Coordinamento della Filiera Agroalimentare: Lo strumento delle Organizzazioni di Produttori. Giornata di studio Giugno 2020.](#)



INTRODUZIONE DELLA MISURA 21 E IMPATTO SUL SISTEMA DEGLI INDICATORI

Avvio ricognizione: Il semestre

Soggetto richiedente: Regione Lombardia

Postazione coordinatrice: Lombardia (RI)

Tematica: Monitoraggio

Parola Chiave I livello: Performance framework

Parola Chiave II livello: Indicatori target

Misura / Operazione: 21.1.01

Azione attivata: Coinvolgimento della task force monitoraggio e valutazione

✓ Individuazione del fabbisogno

L'Autorità di Gestione della Regione Lombardia ha chiesto informazioni riguardo alla nuova operazione che attiveranno: 21.1.01 e al suo su SFC, in particolare se il budget della misura non è così rilevante da impattare su una Priorità, cosa bisogna fare a livello di sistema degli indicatori (performance framework e indicatori target di F.A.)?

La Regione Lombardia ha deciso di destinare all'operazione un budget di 19.920.000 € nell'ambito della FA2A e l'indicatore O4 previsto per la misura 21 è il seguente: numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno = 2.860.

Di seguito le modifiche dei budget delle operazioni afferenti alla Priorità 2 che sono in corso di approvazione:

Complessivamente se verrà approvata la modifica il budget complessivo della priorità 2 sarà di 413.570.000,00 € di cui il 66% è rappresentato dalla operazione 4.1.01, mentre quello dell'operazione 21.1.01 sarebbe il 5%.

Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno, è stata coinvolta la task force monitoraggio e valutazione:

L'inserimento della misura 21 nella FA 2A non dovrebbe avere effetto, data la portata del budget, sull'indicatore di target T4 e avere un effetto limitato sugli indicatori del performance framework.

Infatti, secondo l'indicazione della costruzione dell'indicator plan per la FA 2A, il target è composto dall'O.4 per la sola operazione 4.1.

"Under this FA, many measures / sub-measures could be programmed (see also Table 1 (page 31)).

The target is based on the number of holdings to receive investment support for restructuring (M04 'Investments in physical assets'), compared to the total number of farms of the RDP. The farm investment (sub-) measure is considered to be a key measure in the package of measures relevant for restructuring" (WD - RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMING AND TARGET SETTING (2014-2020))

Per il performance framework, nei documenti che stanno circolando sulla misura 21, è stato solo trovato questo riferimento in una serie di Q&A.

"Q: What are the implications of the new measure for the performance framework?"

A: At the time of the introduction of the new emergency measure, performance framework indicators may be in need to be (likely slightly) adjusted. At closure of the 2014-20 Rural Development Programs, the performance framework will be closed in accordance to article 22(7)



of Regulation 1303/2013. This exercise will include checking the achievement of performance framework targets.”

Gli indicatori comuni relativi alla priorità 2 nella Table F (AIR): *Progress towards performance framework indicators (using pre-defined output indicators, to be adapted depending on the RDP)* sono:

- *Total Public Expenditure P2 (€)*
 - *Number of agriculture holdings with RDP support for investment in restructuring or modernisation (2A) + Number of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investment for young farmers (2B)*
- (WD - RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES)*

Di conseguenza, solo l'indicatore riferito alla spesa pubblica (O.1) dovrebbe subire variazione con l'introduzione della nuova misura, come del resto per ogni cambiamento di budget; mentre quello fisico non dovrebbe mutare, perché costruito sull'O.4 relativo agli investimenti.

E data la portata del budget della misura 21 sulla priorità 2, non sussiste il problema di copertura del 50%: “rationale for the selection of output indicators, including an explanation of the share of financial allocation represented by operations, which will produce the outputs, as well the method applied to calculate the share, which must exceed 50% of the financial allocation to the priority” (GUIDANCE FICHE PERFORMANCE FRAMEWORK REVIEW AND RESERVE IN 2014-2020)

Ovviamente la misura deve poi prevedere i propri indicatori di output, relativi alla focus area di appartenenza.

Al quesito hanno risposto la postazione della Regione Piemonte (Roberto Cagliero), dell'Abruzzo (Beatrice Camaioni) e il coordinatore della misura 21 presso il Mipaaf (Stefano Angeli).



MISURA 21 COVID

Avvio ricognizione: Il semestre

Soggetto richiedente: Regione Campania

Postazione coordinatrice: Campania

Tematica: Misure COVID

Parola Chiave I livello: crisi COVID

Parola Chiave II livello: Scheda di Misura

Misura / Operazione: Misura 21

✓ Individuazione del fabbisogno

L'Autorità di Gestione della Regione Campania ha chiesto indicazioni circa le modalità con le quali le altre Regioni danno attuazione alla Misura 21 (COVID)ex Art. 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19. In particolare l'AdG chiede se e quali Regioni stanno dando attuazione alla Misura e con quali tipologie di beneficiari (agriturismi, fattorie didattiche o altro).

✓ Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare un confronto con le postazioni regionali.

Preliminarmente si è messa a conoscenza l'AdG del fatto che il Ministero ha mandato informativa alle Regioni, garantendo supporto e accompagnamento attraverso la Rete.

Ad un primo livello di confronto, alcune postazioni hanno risposto negativamente per quelle regioni dove le AdG non hanno ancora attivato la tipologia di Misura. La postazione regionale per la Basilicata ha risposto, invece, positivamente con l'invio della bozza di Scheda di Misura. Il documento è stato reso disponibile all'AdG.

Oltre a rispondere al quesito posto, la Postazione si è messa a disposizione per fare da tramite per le azioni di supporto e per aggiornare l'AdG su eventuali nuove tipologie di Misura adottate.



NORMATIVA APPALTI

Periodo di ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: Regione Liguria

Postazione coordinatrice: Liguria

Tematica: Economie derivanti da ribassi d'asta

Parola Chiave I livello: Normativa Appalti

Parola Chiave II livello: ribassi d'asta

Misura / Operazione: Misure con beneficiari Enti pubblici

Azione attivata: Confronto tra PR, CREA PB e Sistema Informativo Nazionale

✓ Individuazione del fabbisogno

Diversi enti pubblici pongono all'AdG quesiti sulla possibilità o meno di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta.

Al riguardo, le linee guida nazionali – come anche quelle regionali –rinviano alla normativa sugli appalti (d.lgs. 50/2016), la quale, all'art. 106 prevede diversi casi in cui è possibile rivedere i prezzi. Per esempio:

- *in caso di lavori necessari ma imprevisi e imprevedibili inizialmente*
- *in caso di cambio del contraente*
- *e alcuni altri casi meno significativi nell'ambito dello sviluppo rurale.*

La possibilità di utilizzare i ribassi d'asta, nelle circostanze previste dalla normativa, però, si scontra con alcuni blocchi operativi nei software gestionali di AGEA, che prevedono che a un ente pubblico non possa essere concesso un aiuto superiore a quello calcolato sull'ammontare dei lavori aggiudicati.

Si chiede di verificare:

1) Le decisioni delle altre AdG in merito all'utilizzo dei ribassi d'asta

2) Se e come le altre AdG hanno affrontato il "blocco" di AGEA

✓ Azione attivata

Confronto volontario tra le Postazioni Regionali delle Rete Rurale Nazionale, CREA Pb centrale, alcune Regioni e Sistema Informativo Nazionale (SIN)

SIN

Le procedure di AGEA, prevedono il tracciamento delle rimodulazioni dei quadri economici di spesa, a seguito dell'espletamento delle procedura di gara. Questa prassi è ormai consolidata nell'ambito delle procedure di gestione dei pagamenti per le 13 regioni di competenza AGEA, per il PSRN e la RRN, è descritta nei relativi bandi e disposizioni attuative delle AdG.

La procedure di rimodulazione del quadro economico a seguito di "variante per ribasso d'asta" è coerente con quanto previsto dalle linee guida per l'ammissibilità delle spese, che prevedono, nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

Per quanto riguarda il riutilizzo degli importi recuperati a seguito di rimodulazione dei quadri finanziari, non vedo controindicazioni al loro riutilizzo nell'ambito della stessa misura.

CREA PB

Nel caso in cui il quadro economico di un progetto messo a bando (gara di appalto) sia modificato in presenza di un ribasso d'asta, l'importo che verrà preso come riferimento per gli anticipi, ma anche per il



saldo finale, é quello indicato nel nuovo quadro economico (decurtato quindi dall'economia determinata dal ribasso d'asta).

Le economie recuperate dall'AdG in presenza di un ribasso d'asta non possono essere lasciate a disposizione della stazione appaltante che ha beneficiato del ribasso per realizzare ulteriori lavori all'interno del Progetto (non possono essere quindi oggetto di eventuali varianti del progetto).

N.B.: (integrazione di SIN): L'AdG può disporre che una percentuale delle economie venga comunque accantonata per gli imprevisti o per eventuali lavori in economia. Tale indicazione è contenuta all'art. 42 del DLgs 50 che fissa in una percentuale non superiore al 10% gli accantonamenti per imprevisti ed economie.

Le economie determinate da un ribasso d'asta possono essere utilizzate dall'AdG per finanziare ulteriori investimenti all'interno della misura (scorrimento di graduatoria, nuovi bandi, etc.). **Integrazione di SIN:** Non ci sono disposizioni che impediscano il riutilizzo, nel rispetto del quadro finanziario del PSR, degli importi non impegnati attraverso gli atti di concessione

Regione Puglia

Gli enti pubblici sono obbligati nell'utilizzo delle risorse pubbliche ad applicare la normativa sugli appalti e in generale tutte le norme, che riguardano la contabilità della spesa pubblica, quando sono beneficiari di un finanziamento per realizzare un progetto approvato ed ammesso, devono attenersi a tale progetto e il finanziamento copre le spese effettivamente sostenute, così come indicate nel progetto. Le varianti al progetto sono ammesse nel limite di quanto le stesse disposizioni contenute nel PSR stabiliscono.

Quando con l'applicazione della normativa sugli appalti maturano delle economie, le risorse risparmiate devono essere investite dalla Regione per lo scorrimento della graduatoria e, comunque, non possono essere considerate assegnate a favore dell'ente pubblico per spese non previste dal progetto. L'unica possibilità per il riutilizzo da parte dell'ente pubblico è nel prevedere a monte nel PSR, ipotizzando ad esempio l'impiego di tali risorse per lavori o acquisti complementari, attinenti al progetto approvato.

Regione Sardegna

La Regione ha affrontato il problema dell'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del Bando per la sottomisura 4.3.A seguito dell'emergenza COVID, gli enti beneficiari dei finanziamenti si sono trovati a dover sopportare maggiori oneri dovuti all'aumento dei costi per la sicurezza nei cantieri senza la possibilità di utilizzare di ribassi d'asta, che secondo quanto previsto dal bando devono essere decurtati. Benchè il contesto normativo generale sembra ammettere tale soluzione (art. 106, D.lgs. 50/2016; Ammissibilità spese FEASR nuova versione) Le scelte interne di opportunità (la Sardegna ha scelto di utilizzare i ribassi per lo scorrimento delle graduatorie) hanno impedito di ricorrere a tale opzione.

Regione Marche

Indicazioni attuative relative all'utilizzo dei ribassi d'asta nelle procedure dei contratti pubblici (19/02/2019)

In seguito ad alcune richieste provenienti da alcuni GAL "...l'AdG del PSR delle Marche chiarisce che in base alle linee guida per l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2013-2020 [...] e da indicazioni fornite da AGEA, le somme eventualmente generate dal ribasso offerto dalla ditta risultata aggiudicataria possono essere utilizzate dal beneficiario pubblico soltanto per le motivazioni riportate nel D.lgs 50/2016 e s.m. all'art 106"

La Regione, forse anche per il fatto che le misure sono gestite tramite SIAR, non ha riscontrato problemi con AGEA.



Regione Valle d'Aosta

La Regione segue questa procedura:

- si calcola la spesa ammessa e il contributo e si inseriscono su SIAN;

- l'ente va in appalto per i lavori, con conseguente ribasso d'asta;- l'ente può presentare alla Struttura regionale competente una variante in cui chiede di inserire il nuovo importo a seguito del ribasso d'asta;

possiamo avere due casi:1) la spesa del progetto era superiore alla spesa massima ammissibile da bando: es. progetto da 300.000 euro - spesa massima ammessa 200.000 euro - contributo al 50% pari a 100.000 euro. A seguito del ribasso d'asta il costo del progetto passa a 250.000 euro, ma la spesa massima ammissibile rimane 200.000 euro e il contributo rimane 100.000 euro; in questo caso non vengono presentate varianti;

2) la spesa del progetto era inferiore alla spesa massima ammissibile da bando: es. progetto da 180.000 euro - spesa massima ammessa 200.000 euro - contributo al 50% pari a 90.000 euro. A seguito del ribasso d'asta il costo del progetto passa a 130.000 euro; in questo caso il beneficiario presenta domanda di variante e la spesa ammessa diventa di 130.000 euro con contributo di 65.000 euro.

Per quel che riguarda il riutilizzo del ribasso d'asta, già nella scorsa programmazione non lo permettevamo, anche a seguito della relazione della Corte dei conti europea che lo sconsigliava in quanto le ditte offrivano ribassi importanti contando proprio sul fatto che il ribasso sarebbe stato utilizzato per ulteriori lavori.

Regione Veneto

In Veneto il tema in questione è disciplinato nel capitolo della spesa degli enti pubblici degli Indirizzi procedurali generali IPG del PSR 2014-2020 (ALLEGATO B alla Dgr n. 1937 del 23 dicembre 2015).

In sintesi, il ribasso d'asta deve essere comunicato dall'ente beneficiario ad AVEPA, che procede a revisione della spesa finanziata. L'ente non può disporre di tale importo ma così ritorna a disposizione della misura del PSR.



BUDGET DEDICATI NELLE MISURE STRUTTURALI

Avvio ricognizione: II semestre

Soggetto richiedente: Regione Lombardia

Postazione coordinatrice: Lombardia (RI)

Tematica: destinazione del budget nell'ambito delle operazioni strutturali.

Parola Chiave I livello: Budget

Parola Chiave II livello: Comparti

Misura / Operazione: 4.1.01

Azione attivata: Coinvolgimento delle postazioni regionali

- ✓ Individuazione del fabbisogno

L'Autorità di Gestione della Regione Lombardia ha chiesto se riguardo all'operazione 4.1.01 o anche ad altre operazioni delle misure strutturali ci sono Regioni che hanno emanato bandi in cui veniva dedicata una percentuale del budget a determinati comparti produttivi.

- ✓ Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno sono state coinvolte tutte le postazioni regionali, in particolare hanno risposto la postazione della Regione Sicilia, Sardegna, Puglia, Emilia-Romagna, Calabria, Lazio, Veneto, Marche e Molise, e quella delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

- **Regione Sicilia:** nel caso della sottomisura 4.1 sono stati definiti dei criteri di selezione trasversali e dei criteri di selezione specifici per comparto produttivo. Nell'ambito dei comparti produttivi sono stati assegnati dei punteggi diversi per tipologia di investimento (filiera, stoccaggio) per specifici comparti. Nel caso della 16.9, invece, è stata prevista la possibilità di attivare la 6.4.a "Agricoltura sociale" per il finanziamento anche di agriturismi.
In particolare, la diversificazione aziendale è stata attivata sia in via ordinaria (bando 2017 operazione 6.4.a in regime de minimis, bando 2018 operazione 6.4.a Agriturismo, Aiuto in esenzione) sia con la misuracooperazione (16.9 Anno 2020) che nell'ambito del Pacchetto giovani (misura 6.1) ha previsto l'attivazione di almeno una misura da scegliere tra 4.1, 6.4.a de minimis e 8.1.
- **Regione Sardegna:** la sottomisura 4.1 è stata attuata con diverse modalità. Come Misura singola, nell'ambito del Pacchetto giovani e nei PIF. In questi casi ci si è limitati a definire dei criteri di priorità a seconda del comparto di appartenenza o, nel caso dei PIF ad un elenco di comparti ammissibili al finanziamento.
Inoltre, sebbene non sia un comparto produttivo, è stato emanato uno specifico bando 4.1 sulla Precision farming e l'agricoltura conservativa, con apposita dotazione finanziaria.
- **Regione Puglia:** le "gabbie" per comparto erano in uso nella programmazione 2000-2006. Con l'affermazione dei criteri di selezione e la valorizzazione delle priorità di intervento (cfr. PSR § 8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura, Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013) la ripartizione finanziaria per comparto appare poco fattibile.



- **Regione Emilia-Romagna:** la Misura 4.1 è stata attuata a livello di comparti, e sono stati definiti dei criteri di priorità a seconda del comparto di appartenenza. Ad oggi vi sono ben 7 comparti.
- **Regione Calabria:** l'operazione 4.1.1 e anche le altre operazioni delle misure strutturali non prevedono ripartizioni finanziarie per comparti. Nei bandi sono solo riportati dei criteri di priorità relativi a determinate filiere e collegati ai criteri di selezione.
- **Regione Lazio:** la sottomisura 4.1 è stata attuata con modalità di approccio singolo, collettivo e di filiera. Nei bandi in merito ai "comparti produttivi" sono stati previsti dei criteri di priorità settoriali: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo. Unica riserva finanziaria (% dello stanziamento complessivo destinato all'attuazione del bando) è stata prevista per le operazioni ammissibili attivate nelle zone colpite dal sisma del 2016.
- **Regione Veneto:** le uniche differenziazioni in base ai comparti o agli orientamenti produttivi sono state fatte a livello di criteri di selezione e, se pertinente, di spese ammissibili a parità di budget. Più precisamente la Misura 4 si articola su diversi interventi ammissibili che spaziano dal miglioramento fondiario all'acquisto di dispositivi per il benessere animale, piuttosto che interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o acquisto di sistemi DSS, a condizione che sia dimostrabile e certificabile il miglioramento della qualità delle produzioni. Pertanto, non viene privilegiato nessun comparto in particolare. L'unica precisazione che in qualche caso si traduce in un aumento del budget disponibile riguarda la differenziazione altimetrica in cui le zone montane sono più incentivate.

Per quanto riguarda, infine le agevolazioni nell'ambito del PSR VENETO 2014/20 per le imprese agrituristiche la Regione le ha previste in maniera trasversale per i tipi d'intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda", 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", 4.3.1 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete", 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole", 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" e 8.6.1 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali".

- **Regione Marche:** la distinzione tra comparti produttivi viene fatta nella definizione dei criteri di selezione e dei pesi. Per ogni specifico comparto, vengono riportati gli investimenti ammissibili con diritto di priorità settoriale.
- **Regione Molise:** non è prevista la ripartizione della dotazione finanziaria per comparto produttivo. In particolare, nella sottomisura 4.1 sulle risorse previste nel bando operano le seguenti riserve: una quota è assegnata ad investimenti la cui spesa ammissibile eccede i 3 milioni di euro ed un'altra quota per investimenti la cui spesa ammissibile non eccede tale massima. La premialità al settore produttivo prevalente avviene in ambito delle procedure istruttorie con l'applicazione dei criteri di selezione previsti per il bando.
- **Provincia di Trento:** le uniche differenziazioni in base ai comparti o agli orientamenti produttivi sono state fatte a livello di criteri di selezione e, se pertinente, di spese ammissibili. Il budget è sempre unico.
- **Provincia di Bolzano:** in alcuni casi hanno fatto delle scelte più nette, ad esempio destinando interamente la sottomisura 4.1 ad un solo settore (la zootecnia da latte). Inoltre, l'attuale periodo di apertura dello sportello ammette esclusivamente domande per uno dei tre interventi programmati all'interno della sottomisura stessa. La 4.2, invece, è destinata a tre comparti, con budget unico ma differenze a livello di criteri di selezione.



Elenco dei link inviati ai funzionari regionali:

<http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/programma-sviluppo-rurale/programma-sviluppo-rurale-2014-2020-sottomisure.asp>

<http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/programma-sviluppo-rurale/programma-sviluppo-rurale-2014-2020-sottomisure.asp>

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/investimenti-in-aziende-agricole>

<https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=592326e172944fa28545e4f9b16100a3>



STIME PERDITE NEL FATTURATO

Avvio ricognizione: II semestre

Soggetto richiedente: Regione Lombardia

Postazione coordinatrice: Lombardia (RI)

Tematica: riprogrammazione

Parola Chiave I livello: covid

Parola Chiave II livello: mancati ricavi

Misura / Operazione: -

Azione attivata: Coinvolgimento delle postazioni regionali

✓ Individuazione del fabbisogno

L'Autorità di Gestione della Regione Lombardia ha chiesto l'eventuale disponibilità di alcuni dati a livello nazionale relativi alle perdite di fatturato, alla redditività delle aziende agrituristiche, florovivaistiche e delle aziende che allevano vitelli carne bianca, in modo da poter fare una stima della perdita dovuta all'emergenza COVID 19.

✓ Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno, poiché non ci sono dati a livello nazionale con il tipo di dettaglio richiesto, ma solo alcune analisi e studi di valutazione, si è ritenuto opportuno inviare all'Autorità di gestione alcuni documenti preparati nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale da parte sia del CREA-PB sia di ISMEA, e un'analisi per il settore agroalimentare e l'agriturismo in Piemonte realizzata dall'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte. Sviluppo locale e politica industriale. (IRES).

Al quesito hanno risposto la postazione della Regione Piemonte, della Campania e della Liguria.

Elenco documenti inviati ai funzionari regionali:

- COVID 19 IMPATTO ECONOMICO AZIENDE AGRICOLE (CREA-PB)
(<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21450>)
- VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUL SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 (CREA-PB)
(<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21201>)
- COVID ANALISI 2020 (IRES Piemonte)
(<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/coronavirus-approfondimenti-analisi-sugli-aspetti-agroalimentari>)
- EMERGENZA COVID-19 1°-2°-3° RAPPORTO SULLA DOMANDA E L'OFFERTA DEI PRODOTTI ALIMENTARI NELL'EMERGENZA COVID-19 (ISMEA)
(<http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11036>)



ZONIZZAZIONE PSR

Periodo di ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: Regione Marche

Postazione coordinatrice: Marche (AB)

Tematica: Zonizzazione PSR e fusione di comuni

Parola Chiave I livello: zonizzazione

Parola Chiave II livello: fusione di comuni

Misura / Operazione: Leader

Azione attivata: Confronto tra Postazioni regionali

✓ Individuazione del fabbisogno

Un comune delle Marche che era in area rurale C2 (quindi eleggibile anche ai fini del Leader) è stato incorporato all'interno di un comune classificato come polo urbano. La Regione deve aggiornare l'elenco dei Comuni classificati A C1 C2 C3 e D e vorrebbe inserire una sorte di "clausola di salvaguardia" per le domande nel frattempo presentate e per gli impegni assunti dal comune, in particolare come membro di un GAL, prima della sua incorporazione. Si intende quindi verificare:

- 1. come le altre Regioni si sono comportate o si stanno comportando in casi simili;***
- 2. se è stata inserita anche una "clausola di salvaguardia" per beneficiari diversi dal Comune, come ad esempio aziende che, nella fase di concessione di sostegno, risultavano appartenenti al comune ricadente in area rurale (e per tale motivo hanno avuto la priorità rispetto ad altri) mentre nella fase successiva (es. liquidazione del saldo) sono risultate o risulteranno appartenenti ad un polo urbano, a seguito della fusione.***

✓ **Azione attivata**

Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare una modalità di confronto, su base volontaria, tra le diverse Postazioni regionali della RRN. Di seguito, si riportano i principali esiti di tale azione, che non ha carattere di esaustività ma solo di esemplificazione.

Regione Emilia-Romagna

Nella regione si sono verificati casi di fusioni di comuni, ma non ci sono mai state riconsiderazioni delle aree rurali o delle aree Leader, in quanto le aree vengono classificate sulla base delle particelle catastali. Nel caso di due comuni, uno in area D ed uno area C che si sono fusi, anche a seguito della fusione, i comuni sono rimasti nelle rispettive aree. Per questa programmazione la Regione non intende rivedere la classificazione e non è stata apportata nessuna modifica né sono state inserite clausole particolari.

Regione Lombardia

Non si sono verificati casi simili.

Regione Puglia

Non si sono verificati casi simili.



Regione Sicilia

Non si sono verificati casi simili.

Regione Sardegna

Dal database della Rete Leader risultano i seguenti comuni urbani in parte rientranti in area Leader: Campobasso, Messina, Ravenna, Trieste. Dal modo in cui questi comuni sono stati trattati nel PSR e nell'ambito della zonizzazione è possibile ottenere indicazioni che possono tornare utili nella definizione di possibili "clausole di salvaguardia".



COSTI STANDARD

Avvio ricognizione: I semestre 2020

Soggetto richiedente: Autorità di Gestione Lombardia

Postazione coordinatrice: Lombardia(RI)

Tematica: Costi standard

Parola Chiave I livello: gestione

Parola Chiave II livello:

Misura / Operazione: 16.1

Azione attivata: confronto tra PR

✓ Individuazione del fabbisogno

In seguito all'emergenza Covid-19 e alla diversa modalità di svolgimento/blocco di alcune attività si è posta la domanda se fosse necessario rivedere i costi standard attraverso la decurtazione della componente di viaggio, in particolare nei casi di formazione e consulenza laddove le modalità di svolgimento in presenza presupponevano spostamenti di docenti/consulenti compresi nei costi

✓ **Azione attivata**

Per questo tipo di fabbisogno si è ritenuto opportuno attivare una modalità di confronto, su base volontaria, tra le diverse Postazioni Regionali della Rete. Di seguito, si riportano i principali esiti di tale azione, che non ha carattere di esaustività, ma solo di esemplificazione.

Regione Emilia - Romagna

La Regione non prevede alcuna revisione, ma considera che, se il consulente utilizza mezzi telematici, il maggior costo di questi ultimi compensa il minor costo degli spostamenti fisici. In ogni caso gran parte delle attività è svolta in modo misto (in azienda pre e post- chiusura e on-line durante la chiusura).

Regione Campania

La Regione ha deciso di non apportare alcuna revisione al costo per la formazione/consulenza. È, però, opportuno precisare che la Regione non utilizza il costo standard, ma ha indetto delle gare di appalto per le misure formazione e consulenza, che comprendevano comunque un costo omnicomprensivo che, quindi, non è stato ritoccato per l'emergenza.

Inoltre, ai consulenti (liberi professionisti, periti, ecc.), essendo in possesso di un codice Ateco, gli era consentito spostarsi per lavoro durante il lockdown, pertanto non è stata presa in considerazione nessuna riduzione.

Regione Sardegna

La Regione non prevede alcuna modifica dei costi standard per la consulenza (la formazione nel PSR non è prevista perché pagata con il FSE).



Regione Lazio

Nella Regione Lazio, invece, sono in fase di valutazione, da parte dell'Area competente, le modalità di adeguamento, considerando che gli Enti durante questo periodo di emergenza non stanno svolgendo formazione per il blocco imposto alle attività in aula. Sul FEASR, gli Enti hanno tempo fino al 31 luglio per avviare i nuovi corsi, sulla base degli Atti di concessione emessi."



FORMAZIONE A DISTANZA

Avvio ricognizione: I semestre 2020

Soggetto richiedente: Adg Abruzzo

Postazione coordinatrice: Abruzzo (BC)

Tematica: gestione

Parola Chiave I livello: formazione

Parola Chiave II livello: e-learnig

Misura / Operazione: 1

Azione attivata: confronto tra PR e condivisione di report RRN

✓ Individuazione del fabbisogno

L'Autorità di gestione della Regione Abruzzo chiede se qualche Regione ha già previsto, per la misura 1.1, la rendicontazione a Costi standard per la formazione a distanza.

✓ Azione attivata

Per rispondere al quesito si è proceduto a un confronto tra le PR, si riportano alcuni esempi di attuazione. Inoltre, si è condiviso un report specifico sull'argomento redatto dalla RRN.

Si ricorda il report di ISMEA, "**Report PSR 2014-2020 I COSTI SEMPLIFICATI NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**", dove è possibile trovare l'adozione dei costi semplificati a livello Regionale, c'è anche la Misura 1.

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16196>

Regione Sicilia

Si condivide il decreto (disponibile presso il coordinamento) con le disposizioni attuative parte speciale delle M 1.1 nella versione ultima modificata. Sono riportate indicazioni sul ricorso ai costi standard dei corsi a distanza, ma poco è presente sulle modalità di rendicontazione.

Regione Marche

In Regione Marche, a partire dalla IV scadenza 2018 del bando della sottomisura 1.1 A "Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale", è stata ammessa la rendicontazione a costi standard, pari a € 11 ora/allievo. Questo vale per corsi di formazione (anche a distanza), workshop/laboratori e seminari, ma non per il coaching.

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Agricoltura/ProgrammazionePSR20142020/Bandi/Sottomisura%201_1_A/Bando%20testo%20coordinato_costi%20semplificati.pdf?ver=2018-09-25-162258-840&ver=2018-09-25-162258-840



Regione Emilia - Romagna

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, si condividono i link con le informazioni aggiornate sui costi semplificati per la misura 1 e non solo. La Regione sta utilizzando le tabelle standard di costi unitari per i corsi di formazione, il tutoraggio e le visite aziendali.

La metodologia di calcolo utilizzata per la quantificazione delle tabelle fa riferimento all'analisi statistica dei dati storici.

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/3-1-01-partecipazione-a-regimi-di-qualita-dei-prodotti-agricoli-e-alimentari/bandi-e-documenti-utili/prontuario-dei-costi-standard/view>

Secondo i dati raccolti abbiamo: 24,76 euro/ora/allievo per i corsi di durata inferiore o uguale a 29 ore; 21,68 euro/ora/allievo per i corsi di durata compresa tra 30 e 89 ore; 13,69 euro/ora/allievo per i corsi di durata compresa tra 90 e 100 ore e 8,43 euro/ora/allievo per i corsi superiori a 100 ore.

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/testo-del-psr-e-allegati/testo-del-psr-versione-8.2/allegati-al-psr-versione-8-2/metodologia_individuazione_costi-standard



REDAZIONE DELLA RAA

Avvio ricognizione: Il semestre 2020 (16/04)

Soggetto richiedente: AdG Lombardia

Postazione coordinatrice: Lombardia (RI)

Tematica: Relazione annuale di attuazione (RAA)

Parola chiave I livello: monitoraggio

Parola chiave II livello: Relazione di attuazione

Misura/Operazione: -

Azione attivata: coinvolgimento della task force Monitoraggio e Valutazione della RRN, in particolare i referenti per l'attività "Calcolo degli indicatori e redazione RAA".

✓ Individuazione del fabbisogno

La Adg della Lombardia ha chiesto chiarimenti sulla disponibilità e la reperibilità delle linee guida per la compilazione dei dati relativi agli indicatori per le diverse annualità RAA in base a quanto previsto dai regolamenti UE e dove è possibile trovare indicazioni e linee guida per la compilazione delle diverse RAA in base a quanto previsto dai regolamenti UE.

✓ Azione attivata

Per rispondere al quesito è stata coinvolta la task force Monitoraggio e Valutazione della RRN, in particolare i referenti per l'attività "Calcolo degli indicatori e redazione RAA".

Alla sezione qui indicata:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17575>

sono disponibili i documenti di indirizzo comunitari e tutta la documentazione tecnica, nazionale e comunitaria, relativa agli obblighi di monitoraggio e al calcolo degli indicatori per l'attuale Programmazione dello Sviluppo Rurale.

Nella pagina sono raccolte anche le FAQ rivolte più frequentemente ai servizi della Commissione Europea, ai referenti della Rete Rurale Nazionale e al Mipaaf da parte delle amministrazioni nazionali e regionali responsabili dei PSR. Tale parte è aggiornata periodicamente al fine di condividere le informazioni fra tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti con la programmazione e l'attuazione dei PSR.

Più nel dettaglio la pagina è composta come segue:

È presente una prima sezione definita "**Chiedilo a noi**", con funzione di back office, suddivisa in due parti:

1) Ask us, che raccoglie tutti i quesiti avanzati dai funzionari regionali,



2) Answers, che contiene tutti i documenti di risposta alle domande classificati per parola chiave (linee guida, quantificazione e RAA). Inoltre, su base semestrale è disponibile la raccolta dei singoli quesiti con relativa risposta.

Le altre sezioni sono:

Documenti utili per le RAA,

Documenti per il calcolo degli indicatori,

Consulta le nostre FAQ.

Per brevità, di seguito si riporta un elenco dei 3 documenti principali e di quelli scaricabili dalla sezione, distinti per i temi degli indicatori e delle relazioni annuali di avanzamento.

- TechnicalHandbook (ultima versione disponibile)
- RD Monitoring (2014-2020) - Implementation Report Tables (febbraio 2019)
- Linee guida tecnica per la redazione della RAA (maggio 2017)

Per una trattazione ancor più approfondita dell'argomento si può anche consultare la pagina sul Performance Framework e il Database sugli indicatori PSR 2014-2020.



MISURA 21

Avvio ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: Regione Valle d'Aosta, Basilicata, Campania

Postazione coordinatrice: Piemonte e Valle d'Aosta (RC) e Scheda progetto RRN 1.1 (SA)

Tematica: programmazione

Parola Chiave I livello: gestione

Parola Chiave II livello: controlli semplificati

Misura / Operazione: 21

Azione attivata: riporto alla scheda progetto 1.1. e messa a disposizione di indicazioni puntuali; Messa a disposizione delle PR di un documento di lavoro.

- ✓ Individuazione del fabbisogno

Diverse Autorità di Gestione hanno chiesto chiarimenti in merito alla struttura della nuova Misura 21.

In riferimento a quanto citato in oggetto e al fine di una corretta applicazione del Reg. 872/2020 di modifica al Reg. (Ue) 1305/2013 (misura sviluppo rurale per mitigazione Covid-19) si chiede se siano stati ipotizzati o elaborati delle condizioni di ammissibilità o criteri di selezione, da inserire all'interno della nuova scheda di misura del PSR, tali da permettere metodi semplificati di controllo e, conseguentemente, una veloce erogazione del sostegno ai beneficiari.

A questo proposito lo stesso Reg. 872/2020 cita testualmente: "Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori".

- ✓ Azione attivata

Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare un confronto con la Scheda 1.1 Gestione della Rete (SA).

Il Ministero, infatti, ha inviato una lettera alle Regioni (22/06/2020), garantendo il supporto attraverso la Rete.

Si mettono a disposizione delle PR due documenti di lavoro in merito all'attuazione della scheda di misura (veicolata dal MIPAAF):

- **misura Covid background e dati** (che riporta Proposta per un Quadro di intervento comune di sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale)
- **scheda di misura Covid** (che riporta una ipotesi di scheda di misura, in relazione al documento precedente; ipotesi B).

Sono stati, quindi, già esplicitati e proposti tutti i passaggi relativi al tipo di sostegno, alle tipologie di beneficiari, ai costi ammissibili e alle condizioni di ammissibilità, ai possibili principi concernenti la



fissazione dei criteri di selezione, a ipotesi di importi, alla verificabilità e controllabilità. Inoltre, nella scheda di esempio si propone anche uno schema di proposta di sistema di controllo.

Oltre a rimandare ai due documenti, allegati di seguito e che riportano un quadro esaustivo, si può sottolineare.

- Il punto più rilevante è il fattore tempo; i bandi dovrebbero essere attivati il prima possibile, anche se condizionati, a partire dalla data di definizione della base legale (inclusa la normativa di esecuzione). Al riguardo, si precisa che la modifica al Reg. 1305/2103 è già in vigore mentre le modifiche al regolamento di esecuzione dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 13 luglio.
- In relazione alla notifica delle modifiche dei PSR, si rende noto che il sistema SFC dovrebbe essere pronto alla ricezione degli emendamenti dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (13 luglio 2020 sulla base delle informazioni pervenute da Bruxelles)
- In merito allo schema quadro di misura proposta dal Mipaaf, i beneficiari previsti sono unicamente gli agriturismi che rientrano nella misura in quanto aziende agricole. Si ricorda, tuttavia, che lo schema generale della misura prevede tra i beneficiari oltre alle aziende agricole anche le PMI che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono escluse tutte le altre PMI che operano, a qualsiasi titolo, nelle aree rurali. In tale contesto le Regioni possono prevedere nel proprio PSR ulteriori tipologie di operazione rientranti nella misura 21, rispetto allo schema quadro nazionale (agriturismi)
- Si tratta di una misura a importo - *lump sum* derivante direttamente da un regolamento UE. Non si tratta di un costo standard (*“Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie”*), se strettamente necessario, tale importo può essere anche articolabile (questo però aumenta la complessità dell’azione). Ad ogni modo, se si vuole diversificare occorre definire un criterio oggettivo (si sono fatte ipotesi, come ad esempio numero coperti o numero letti, ma si ritiene che il forfait sia più efficace e soprattutto più efficiente)
- Le condizioni di ammissibilità sono molto semplificate (essere aziende agrituristiche attive ed essere in attività da prima del 1° febbraio 2020) in modo che siano anche facilmente controllabili (una visura); in genere le richieste di controlli (in caso di misura semplice) sono pochi e semplici. Una proposta di schema di controllo è allegata alla scheda di misura predisposta dal Mipaaf.
- Resta necessario un dialogo con AGEA, con la quale si era provato a predisporre un format precompilato, ma questo avrebbe portato a una revisione del SI; di conseguenza, si è preferito fare riferimento agli attuali mezzi informatici in essere per le misure strutturali, fatta salva la necessità, sopra richiamata, di procedere il più speditamente possibile alla pubblicazione dei bandi.



ALLEGATI

Regolamento UE n. 1305/2013

Art. 39 ter

Misura 21

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19

Proposta per un Quadro di intervento comune di sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

Il “Quadro di intervento comune di sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale” intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche. In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali¹.

Ambito di applicazione

L'intervento è finanziato, su iniziativa della singola Regione/Provincia autonoma, attraverso la dotazione del rispettivo PSR.

Le Regioni/PPAA che intendono attivare la misura dovranno quindi:

- definire gli importi totali da destinare all'intervento nel PSR di competenza;
- quantificare l'importo concedibile, eventualmente differenziato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;

Descrizione intervento

L'intervento è finanziato a titolo della misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19” di cui all'articolo 39 ter del Regolamento UE n. 1305/2013. Lo stesso intervento è qualificato come una specifica tipologia di operazione nell'ambito della citata misura.

L'intervento prevede un contributo forfettario² a fondo perduto, di importo massimo pari a EUR 5.000 per azienda agricola ed è limitato all'annualità 2020. Tale limite potrebbe essere innalzato a

¹ In base alla proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013, la finalità della misura è di fornire liquidità alle imprese in difficoltà. Non sono previsti altri fattori generatori del contributo pubblico (es. ristoro reddito, realizzazione investimenti, impegni a dare continuità alle attività agricole).

² In base alla proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013, al fine di garantire una rapida erogazione del contributo pubblico lo stesso sarà erogato su base forfettaria. È quindi esclusa la possibilità di calcolare importi individuali ad azienda, neanche sulla base di altre opzioni di costo semplificate (es. costi standard).



7.000 euro sulla base della proposta di compromesso presentata dalla presidenza di turno della UE³.

L'importo massimo finanziabile per azienda è modulabile dalle Autorità di gestione dei PSR. Di seguito si propongono 3 possibili scenari, la cui implementazione può presentare diversi livelli di complessità:

Ipotesi 1 - soluzione più semplice

Il contributo non è modulato. Spetta eventualmente all'AdG del PSR fissare un importo inferiore a EUR 5.000/7.000 per garantire a una platea più ampia di potenziali beneficiari.

Alla domanda di contributo si dovrebbe accedere in modalità "precompilata" dell'Organismo pagatore di riferimento, quantomeno per le aziende agrituristiche già iscritte ai registri regionali.

Ipotesi 2 - complessità medio-bassa

Il contributo potrebbe essere modulato dalle AdG sulla base di:

- A) Alloggio + ristorazione = € XXX
- B) Alloggio o ristorazione + altri servizi (es. degustazione, attività sportive e culturali) = € YYYY
- C) Solo alloggio o solo ristorazione o solo altri servizi = € ZZZZ
- D) Solo Agricoltura sociale/Fattoria didattica = € ZZZZ

Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e tenendo conto della semplicità con cui deve essere attuata e controllata la misura, è opportuno mantenere un approccio minimalista nell'individuare i criteri per la modulazione dei pagamenti.

A tale riguardo, modulare i pagamenti attraverso la tipologia di servizio offerto presenta notevoli vantaggi in termini di attuazione e controllo rispetto all'utilizzo di altri metodi che comportano l'utilizzo di dati quantitativi (es. numero posti letto, coperti, presenze, fatturato), la cui disponibilità non è omogenea a livello nazionale, oppure non è sufficiente a descrivere le varie realtà (es. il numero posti letto pur se disponibile non copre le esigenze degli agriturismi che non offrono pernottamento).

In ogni caso, la tipologia di servizio offerto può essere considerata come una *proxy* dei flussi di cassa e della struttura dei costi fissi⁴, in quanto sufficientemente oggettivo e non discriminatorio, così come richiesto dalla normativa applicabile.

Per semplicità di attuazione, nella categoria "altri servizi" si potrebbero far rientrare anche altre attività di diversificazione aziendale non strettamente legate al turismo, quali l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche.

Anche in questo caso, si può ipotizzare di accedere al contributo attraverso domanda di aiuto "precompilata" dall'Organismo pagatore di riferimento, quantomeno per le aziende agrituristiche già iscritte ai registri regionali.


³ ST8169/20 del 27 maggio 2020.

⁴ La finalità della misura è quella di sostenere la continuità aziendale. A tale scopo, è necessario, sotto il profilo economico-finanziario, che durante il periodo di crisi le aziende possano essere sostenute per coprire il pagamento dei costi fissi e per regolare le discrasie dei flussi di cassa tra entrate (venute mancate) e le uscite ineliminabili. La modulazione, quindi, per essere giustificabile, deve riflettere tali aspetti.



Per completezza di informazione, sulla base del Rapporto 2019 “AGRITURISMO E MULTIFUNZIONALITÀ - SCENARIO E PROSPETTIVE” pubblicato dalla RRN, si riportano nella seguente tabella i dati relativi alla strutturazione dell’offerta di servizi negli agriturismi italiani.

Fig. 4 Aziende agrituristiche per tipologia di attività (*) e principali servizi. Anno 2018 (Valori assoluti)



(*) Un'azienda agricola può essere autorizzata all'esercizio di uno o più tipologie di attività agrituristiche

Fonte: elaborazioni Imao-RRN su dati ISTAT

Ipotesi 3 - complessità media

Il contributo potrebbe prevedere una soglia di ingresso fissa pari a € 2.000 (o altra somma da definire) per tutte le aziende ammissibili e prevedere poi una quota variabile da modulare sulla base di:

- A) Posti letto autorizzati in spazi chiusi (camere, appartamenti, abitazioni indipendenti, ecc.);
- B) Posti letto autorizzati in spazi aperti (n° piazzole di sosta o di ospiti in agri-camping: tende, roulotte, camper e bungalow);
- C) Posti a sedere o numero di coperti autorizzati.
- D) Solo Agricoltura sociale/Fattoria didattica

In ogni caso, il contributo non dovrebbe essere concesso per numero puntuale di posti letto/coperti, ma per rendere più automatico possibile l'erogazione del contributo per classi dimensionali individuate.

Le dimensioni elencate sono quelle che attestano meglio la connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole in quanto, per ogni azienda, sono determinate in modo da preservare la prevalenza delle seconde sulle prime.

Il sostegno potrebbe essere inoltre commisurato, se ritenuto opportuno da parte delle AdG, all'effettivo periodo di apertura delle aziende che, in alcuni casi (per es. malghe), è inferiore ai 12 mesi.



Beneficiari

Beneficiarie dell'intervento sono le aziende agricole che esercitano attività agrituristica, di fattoria didattica o sociale, attive alla data di presentazione della domanda di sostegno e che abbiano avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020. Nel caso in cui fattore didattiche o sociali offrano anche il servizio agrituristico le stesse ricevono il contributo solo in relazione alla tipologia di servizio agrituristico offerto.

Sistema di controllo

Il controllo amministrativo delle domande di sostegno e di pagamento deve essere effettuato sul 100% delle domande. A questi vanno aggiunti i controlli in loco su un campione del 5%. Tenuto conto che, sulla base della proposta legislativa della Commissione europea, la data limite per il pagamento ai beneficiari è fissata al 31 dicembre 2020⁵, è fondamentale che tutti i controlli siano realizzati nel più breve tempo possibile.

A tale scopo, in coerenza con le finalità della misura, deve essere ridotto al minimo il numero di criteri di ammissibilità e gli stessi devono essere controllabili, nel maggior numero di casi, facendo ricorso a basi dati amministrative esistenti, previo loro eventuale aggiornamento. Il controllo effettuato sulla base di documentazione presentata dai beneficiari dovrà essere assolutamente residuale.

Inoltre, considerato che il numero di beneficiari previsti (vedi paragrafo successivo) è relativamente contenuto, potrebbe essere preferibile continuare ad utilizzare i sistemi di raccolta ed istruttoria delle domande strutturali attualmente in uso presso le Regioni, piuttosto che definire e implementare nuovi sistemi, anche se maggiormente automatizzabili, data l'incertezza sui tempi per la loro realizzazione. In ogni caso è necessario anticipare il più possibile la pubblicazione dei bandi (condizionati) e l'istruttoria delle domande anche subito dopo il consolidamento della normativa unionale di riferimento.

Una ipotesi schematica degli elementi e delle fonti di controllo della misura è riportata in allegato al presente documento.

Implicazioni finanziarie

La proposta di regolamento prevede la finanziabilità della misura "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19" fino a un massimo dell'1% della quota FEASR di ciascun PSR. In fase di negoziato, si può ipotizzare che tale quota possa essere innalzata fino ad un massimo del 2%.

Nella tabella che segue, si stimano risorse eventualmente "disponibili" per tale misura e la quota massima di risorse necessarie per finanziare l'intervento alle aziende che esercitano attività agrituristica, di agricoltura sociale o fattorie didattiche, nell'ipotesi che siano tutte finanziate con il massimo del contributo (EUR 5.000/azienda agricola).

⁵ Sulla base della proposta di compromesso presentata dalla presidenza di turno della UE tale data potrebbe essere posticipata al 30 giugno 2020.



PROGRAMMI Italia	Programmato FEASR	Programmato totale (FEASR+Stato+Regioni)	1% della quota FEASR (risorse utilizzabili per misura COVID)	2% della quota FEASR (risorse utilizzabili per misura COVID)	1% Spesa pubblica	2% Spesa pubblica	Agriturismi (2018)	Budget necessario per indennità agriturismo 5.000 EUR/az.	Surplus/Deficit 1% Spesa pubblica	Surplus/Deficit 2% Spesa pubblica
	1	2	3=1*0,01	4=1*0,02	5=2*0,01	6=2*0,02	7	8=7*5000	9=8-5	10=8-6
P. NAZIONALE	938.147.345	2.084.771.879	9.381.473	18.762.947	20.847.719	41.695.438				
RETE RURALE	59.671.767	114.753.398	596.718	1.193.435	1.147.534	2.295.068				
ABRUZZO	230.143.484	479.465.592	2.301.435	4.602.870	4.794.656	9.589.312	565	2.825.000	1.969.655,92	6.764.311,84
BOLZANO	155.953.000	361.672.078	1.559.530	3.119.060	3.616.721	7.233.442	3.185	15.925.000	-12.308.279,22	-8.691.558,44
EMILIA R.	506.365.000	1.174.315.863	5.063.650	10.127.300	11.743.159	23.486.317	1.166	5.830.000	5.913.158,63	17.656.317,25
FRIULI V.G.	126.042.000	292.305.195	1.260.420	2.520.840	2.923.052	5.846.104	670	3.350.000	-426.948,05	2.496.103,90
LAZIO	354.575.000	822.298.237	3.545.750	7.091.500	8.222.982	16.445.965	1.278	6.390.000	1.832.982,37	10.055.964,75
LIGURIA	133.091.000	309.657.980	1.330.910	2.661.820	3.096.580	6.193.160	656	3.280.000	-183.420,20	2.913.159,61
LOMBARDIA	492.731.000	1.142.697.124	4.927.310	9.854.620	11.426.971	22.853.942	1.673	8.365.000	3.061.971,24	14.488.942,49
MARCHE	300.638.000	697.212.430	3.006.380	6.012.760	6.972.124	13.944.249	1.082	5.410.000	1.562.124,30	8.534.248,61
PIEMONTE	465.238.000	1.078.937.848	4.652.380	9.304.760	10.789.378	21.578.757	1.316	6.580.000	4.209.378,48	14.998.756,96
TOSCANA	409.390.000	949.420.223	4.093.900	8.187.800	9.494.202	18.988.404	4.620	23.100.000	-13.605.797,77	-4.111.595,55
TRENTO	127.898.000	297.575.617	1.278.980	2.557.960	2.975.756	5.951.512	463	2.315.000	660.756,17	3.636.512,33
UMBRIA	400.392.000	928.552.876	4.003.920	8.007.840	9.285.529	18.571.058	1.402	7.010.000	2.275.528,76	11.561.057,51
V.d'AOSTA	59.042.000	136.924.861	590.420	1.180.840	1.369.249	2.738.497	60	300.000	1.069.248,61	2.438.497,22
VENETO	504.084.000	1.169.025.974	5.040.840	10.081.680	11.690.260	23.380.519	1.456	7.280.000	4.410.259,74	16.100.519,48
MOLISE	99.720.000	207.750.000	997.200	1.994.400	2.077.500	4.155.000	128	640.000	1.437.500,00	3.515.000,00
SARDEGNA	619.925.000	1.291.510.417	6.199.250	12.398.500	12.915.104	25.830.208	801	4.005.000	8.910.104,17	21.825.208,33
BASILICATA	406.183.000	671.376.860	4.061.830	8.123.660	6.713.769	13.427.537	187	935.000	5.778.768,60	12.492.537,19
CALABRIA	659.033.000	1.089.310.744	6.590.330	13.180.660	10.893.107	21.786.215	589	2.945.000	7.948.107,44	18.841.214,88
CAMPANIA	1.096.589.000	1.812.543.802	10.965.890	21.931.780	18.125.438	36.250.876	705	3.525.000	14.600.438,02	32.725.876,03
PUGLIA	978.122.000	1.616.730.579	9.781.220	19.562.440	16.167.306	32.334.612	876	4.380.000	11.787.305,79	27.954.611,57
SICILIA	1.321.424.000	2.184.171.901	13.214.240	26.428.480	21.841.719	43.683.438	737	3.685.000	18.156.719,01	39.998.438,02
23 Prog. ITALIA	10.444.380.767	20.912.981.476	104.443.976	208.887.952	209.129.815	418.259.630	23.615	118.075.000		

Nel 2019 il numero di agriturismi potrebbe essere leggermente superiore a quello riportato nella tabella che si riferisce al 2018 (ultimo dato Istat disponibile).

Per esempio, se si fosse registrato un aumento dell'1,5% (tasso medio di crescita nell'ultimo triennio), il numero dei potenziali agriturismi beneficiari della misura arriverebbe a circa 24.000 aziende.

Una stima possibile dei beneficiari complessivi a livello nazionale aggiornata al 2019 potrebbe quindi essere la seguente:

- 24.000 agriturismi;
- 1.500 fattorie didattiche (non agriturismi);
- circa un migliaio di aziende agricole impegnate nell'attività di agricoltura sociale che non siano anche agriturismi o fattorie didattiche.

Per un totale massimo di 26.500 aziende agricole.

Il budget necessario a livello nazionale, nell'ipotesi massima di un contributo di 5.000 euro per azienda, sarebbe poco superiore a 130.000.000 euro.

Normativa in tema di aiuti di stato

Benché la tipologia di intervento preveda come beneficiarie esclusivamente le aziende agricole tuttavia l'attività oggetto del sostegno (agriturismo, fattorie didattiche e sociali) non rientra nell'ambito dell'art. 42 del TFUE.

Occorre pertanto definire la base legale che autorizza il pagamento dell'aiuto della quota di cofinanziamento nazionale.

Al riguardo, sulla base del *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19*, l'Italia ha notificato un Regime Quadro (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) che è stato autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 21 maggio 2020 - SA.57021 (2020/N).



Le caratteristiche del regime sopra indicato (possibilità di concedere aiuti diretti, possibilità di utilizzare il FEASR, data ultima per la concessione dell'aiuto al 31 dicembre 2020, importo massimo erogabile per attività extra-agricole pari a EUR 800.000) lo rendono pienamente compatibile con la tipologia di operazione qui proposta. In aggiunta, lo stesso regime presenta una notevole semplicità di attuazione in quanto non richiede una notifica separata da parte delle AdG regionali della nuova misura da realizzare con il PSR.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, quindi, il regime di aiuto SA.57021 (2020/N) potrà essere utilizzato come base giuridica che autorizza il cofinanziamento nazionale della misura nei PSR.

Ad ogni modo, si sottolinea che ai fini della verifica del raggiungimento del limite di EUR 800.000 per azienda dovrà essere tenuto conto dell'importo pagato al beneficiario comprendente quindi sia la quota nazionale sia la quota FEASR.



IPOTESI B

SCHEDA DI MISURA

Art. 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013

“Exceptional temporary relief to farmers and SMEs active in processing, marketing and/or development of agricultural products particularly affected by the COVID-19 crisis”

Tipologia di intervento:

“Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale”

1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell’agriturismo. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica italiana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie sociali e didattiche ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno dovrebbe essere concesso a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell’ambito della focus area 2A⁶ volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole. .

2. Tipo di sostegno

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

3. Collegamenti con altre normative⁷

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia).

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi

⁶ Confronta il documento del Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione europea WK 4962/2020 REV 1 ADD 1 che riporta le risposte della Commissione europea ai quesiti degli Stati membri sulla proposta di modifica al Reg. UE n. 1305/2013

⁷ Le AdG dovranno verificare ed includere eventuali provvedimenti regionali a sostegno degli stessi beneficiari previsti dalla presente misura ed aventi la medesima finalità.



in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità).

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio).

4. Beneficiari

Aziende agricole che esercitano attività agrituristica. Aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale [e che risultano iscritte agli elenchi regionali].

Aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica [e che risultano iscritte agli elenchi regionali]

5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 8.

6. Condizioni di ammissibilità⁸

Le aziende agricole beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale e didattica alla data di presentazione della domanda di sostegno ed aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020.

7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013⁹

8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base dei seguenti criteri:

- A) Aziende agrituristiche con alloggio e ristorazione = € **XXX**
- B) Aziende agrituristiche con alloggio o ristorazione e altri servizi (es. degustazione, attività sportive e culturali) = € **YYYY**

⁸ Le AdG regionali, laddove adeguatamente giustificato, possono aggiungere ulteriori condizioni di ammissibilità finalizzate a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi della misura. Tuttavia, alla luce dei tempi molto ristretti per l'attuazione della misura stessa, l'introduzione di tali ulteriori condizioni di ammissibilità è vincolata alla possibilità di eseguire controlli amministrativi informatici automatizzati.

⁹ Alcune Regioni hanno chiesto di introdurre dei criteri di selezione al fine di porre un limite alle domande finanziabili laddove lo stanziamento previsto non sia sufficiente a coprire tutte le richieste. Tuttavia, tenuto conto che anche i criteri di selezione sono soggetti a controlli amministrativi al 100%, anche in questo caso sono valide le considerazioni di cui alla precedente nota n. 6. A tale proposito, invece, sarebbe preferibile agire sui bandi ed introdurre criteri automatizzabili di preferenza (es. data di presentazione delle domande) nel caso la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta. In alternativa, si potrebbe optare per una riduzione proporzionale del contributo pubblico per finanziare tutte le domande pervenute.



- C) Aziende agrituristiche con solo alloggio o solo ristorazione o solo altri servizi = € **ZZZZ**
- D) Aziende agricole che esercitano la sola attività di Agricoltura sociale/Fattoria didattica = € **KKKK**

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di agricoltura sociale e di fattoria didattica si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche, in relazione ai servizi offerti.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

9.1.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione della misura

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione¹⁰.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA¹¹, il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.00 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

9.1.2. Misure di attenuazione

¹⁰ Occorre fare attenzione nel caso le regioni volessero istituire strumenti finanziari a sostegno del capitale circolante delle aziende agricole, come recentemente previsto da una modifica al Regolamento UE n. 1303/2013. In tal caso il rischio andrà specificatamente valutato.

¹¹ Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32



Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

9.1.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo 8 in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile nei registri nazionali e [regionali] delle aziende agricole che offrono rispettivamente servizi agrituristici e servizi sociali. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

11. Informazioni specifiche della misura


Non pertinente.

IPOTESI B
Proposta di sistema di controllo

Criterio di ammissibilità	Metodo di controllo principale	Metodo alternativo e/o complementare	Ulteriore metodo di controllo
Aziende agricola	Fascicolo Aziendale SIAN	Visura camerale che assicuri per ciascun CUA la presenza di un codice ATECO attivo relativo ad attività agricole	
Esercizio di attività agrituristica	Banche dati regionali che alimentano il Repertorio nazionale	Visura camerale che assicuri per ciascun CUA la presenza di un codice ATECO attivo relativo ad attività agrituristiche quali: 55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole" 56.10.12 "Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole"	Verifica di documenti prodotti dall'azienda, nei casi in cui l'azienda non sia presente nella banca dati regionale, sulla base dei risultati attiva dalla visura camerale. In tal caso dovrà essere verificata l'attribuzione della partita IVA con associato codice ATECO agrituristico e verificata la presentazione della SCIA ritenuta ricevibile.
Esercizio di attività di agricoltura sociale	Banche dati regionali	Visura camerale che assicuri per ciascun CUA la presenza di un codice ATECO attivo relativo ad attività riferibili allo svolgimento di servizi compatibili con l'agricoltura sociale quali ad esempio: 87.90.00 "Altre strutture di assistenza sociale residenziale" 88.99.00 "Altre attività di assistenza sociale non residenziale" 88.91.00 – "Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili"	Verifica statutaria dell'oggettività dell'attività e verifica della presentazione di una SCIA ritenuta ricevibile.
Esercizio di attività di fattoria didattica	Banche dati regionali	Visura camerale che assicuri per ciascun CUA la presenza di un codice ATECO attivo relativo ad attività riferibili allo svolgimento di servizi compatibili con attività didattica, ad esempio:	Verifica statutaria dell'oggettività dell'attività e verifica della presentazione di una SCIA ritenuta ricevibile.



		85.59.90 "Altri servizi di istruzione"	
Essere in attività al momento della presentazione della domanda di sostegno e di aver avviato l'attività anteriormente al 31 gennaio 2020	Visura camerale che verifichi la data di iscrizione alla CCIAA e la permanenza in attività alla presentazione della domanda di sostegno	//	//
Tipologia di servizio offerto	Banche dati regionali che alimentano il Repertorio nazionale		
Verifica del non superamento del limite di 800.000 euro per azienda erogabile nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19	Registro nazionale degli aiuti di stato		
Verifica che l'azienda non fosse in difficoltà prima del 31 dicembre 2019	Consueti canali attraverso i quali viene svolto tale tipologia di controllo per gli aiuti di stato erogati attraverso i PSR.		



Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

    RETERURALE.IT

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

